TRIBUNALE DI CHIETI

CONCORDATO PREVENTIVO
INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.p.A.

C.F. 00090870692 Sede in Chieti, Via E. Piaggio n. 20

AVVISO AI CREDITORI

EX ART. 171 L. FALL. CONCORDATO PREVENTIVO N. 13/2014

Avviso ai creditori Ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 171, 2° co., r.d. 16.03.1942, n. 267 si comunica che

a) la INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore Sociale dr. Antonio Gentili, ha depositato in data 19.06.2014 presso il Tribunale di Chieti domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 ss., r.d. 16.03.1942, n. 267, che si allega;
b) con decreto depositato in cancelleria il 15.07.2014, che si allega al presente avviso,

il Tribunale di Chieti:

1) ha dichiarato aperta la procedura di Concordato preventivo richiesto dalla società indicata;
2) ha delegato alla procedura il dr. Nicola Valletta;
3) ha nominato Commissari giudiziali i signori Avv. Antonella Bosco e Dott. Vinicio Cardone;
4) ha disposto la comunicazione del decreto ai creditori entro dieci giorni a cura dei Commissari giudiziali;
5) ha ordinato la convocazione dei Creditori per il giorno 27.10.2014 alle ore 10,30 nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Chieti davanti al Giudice Delegato dr. Nicola Valletta.

Il Suo nominativo risulta nell'elenco dei creditori depositato in Cancelleria dal debitore istante.
Per poter eseguire il controllo delle posizioni contabili, e senza che la presente richiesta possa costituire implicito riconoscimento della posizione creditoria, si invitano i creditori a fare pervenire, entro il giorno 15.09.2014,successivamente prorogato al 30.09.2014 per la presente pubblicazione, comunicazione dell'ammontare del proprio credito con allegata relativa scheda contabile aggiornata al 19.06.2014, con esplicita dichiarazione della parte ritenuta assistita da privilegio (con la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita se questo ha carattere speciale) e di quella chirografaria, specificando l'ammontare del credito per IVA, con le seguenti modalità alternative:
- lettera raccomandata inviata allo studio del dr. Vinicio Cardone, sito in Pescara (65122), alla Via Giovanni Pascoli n. 14;
- via fax al n. 085-4220041.

I Creditori che ritengono di essere privilegiati sono invitati a produrre, sempre entro il termine del 15.09.2014, successivamente prorogato al 30.09.2014 per la presente pubblicazione, idonea comunicazione da cui risulti il titolo di prelazione.
Invita ciascun destinatario del presente avviso a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni con l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi.
Ogni Creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta senza formalità sul presente avviso di convocazione (in calce al presente). Ai fini della eventuale espressione di voto lo stampato, debitamente firmato dal creditore o dal suo legale rappresentante, dovrà essere inviato entro le ore 8,00 del giorno fissato per l'adunanza alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Chieti, P.zza Vitt. Emanuele II ovvero presso lo studio di uno dei sottoscritti Commissari (Dr. Vinicio Cardone, Via G. Pascoli n. 14, 65122 Pescara – Avv. Antonella Bosco, Via F. Viaggi n. 7, 66100 Chieti).
Le espressioni di voto che perverranno a mezzo posta o telegramma presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Chieti nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei Creditori saranno annotate dal Cancelliere in calce al medesimo. Ai sensi dell'art. 176, 1° co, r.d. 16.03.1942, n. 267 il Giudice delegato potrà ammettere provvisoriamente, in tutto o in parte, i crediti contestati (anche sotto il profilo della sussistenza del diritto di prelazione) ai soli fini del voto e del calcolo della maggioranza, senza che ciò pregiudichi la pronunzia definitiva sulla effettiva sussistenza del credito o della prelazione.
Si precisa che i creditori muniti di prelazione sono esclusi dal voto, fatta salva l'ipotesi di rinuncia alla prelazione.
Tutte le comunicazioni con gli organi della procedura dovranno essere inviate a mezzo PEC a:

Industria Adriatica Confezioni Spa in liquidazione EMAIL PEC: cp13.2014chieti@pecconcordati.it

Distinti saluti.
Chieti, li 22 luglio 2014 successivamente datato 10.09.2014 per la presente pubblicazione

I COMMISSARI GIUDIZIALI: Dr. **Vinicio CARDONE** - Avv. **Antonella BOSCO**

R.C.P. (13/2014) – Cron. 437/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CHIETI
(Art.163 1.fall.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott. Camillo Romandini Presidente;
dott. Alberto Iachini Bellìsarii Giudice;
dott. Nicola Valletta Giudice delegato ed estensore;
letto il ricorso depositato in data 19/6/2014 da Industria Adriatica Confezioni in liquidazione (d'ora in poi I.A.C.) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degliartt.160 e seguenti l.fall.;
all'esito della odierna camera di consiglio, ha emesso il seguente

D E C R E T O

Il Tribunale:
- rilevato che la proposta ed il piano risultano ammissibili con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente, alla compiuta produzione della documentazione richiesta all'art.161 l.fall., all'allegazione della relazione resa dal dott. Marco Gnecchi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, attestante la veridicità dei dati contabili esposti dalla società debitrice e la fattibilità del piano, nonché all'allegazione della relazione giurata, resa dallo stesso professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art.160 c. 2 l..fall.
- ritenuto che la domanda di concordato risponda alle condizioni ex art.160 l.fall. poiché la proposta ed il piano depositati prevedono, con la liquidazione di tutte le attività, il realizzo dei crediti, nonché con l'apporto di finanza esterna da parte della società S.A.I.T.T. S.A. (società controllante di I.A.C.) nella misura di Euro 300.000,00:
1. il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti in prededuzione;
2. il pagamento dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, così come previsto all'art.160 c.2 l.fall.;
3. la suddivisione in due classi dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari: nella prima classe sono ricompresi i creditori i cui crediti saranno conferiti a società terza attraverso una operazione straordinaria di scissione dalla debitrice I.A.C.; nella seconda classe sono ricompresi tutti gli altri creditori;
4. quanto ai creditori appartenenti alla prima classe, questi saranno soddisfatti dalla società conferitaria;
5. quanto ai creditori della seconda classe, è previsto il pagamento nella misura percentuale del 2,98%;
6. nel termine stimato di 24 mesi a decorrere dal decreto ex art.180 l.fall.;

- ritenuto che il concordato proposto debba ritenersi di natura liquidatoria;
- ritenuto che il divieto di falcidia del credito Iva, previsto esclusivamente all'art. 182-ter l.fall., sia norma eccezionale, insuscettibile tanto di applicazione analogica quanto di applicazione estensiva, in assenza di una *eadem ratio*, e che, pertanto trovi applicazione solo in caso di proposta concordataria contenente una transazione fiscale, che è subprocedimento di natura facoltativa, e non opera nell'ambito della disciplina generale del concordato di cui all'art. 160 l.fall.;
- ritenuto, stante l'attestazione resa dal Dott. Marco Gnecchi ex art.160 c. 2 l.fall., che il piano e la proposta prevedano un grado di soddisfacimento dell'Erario per il credito Iva e le ritenute fiscali pari o, comunque, non inferiore ad alternative soluzioni liquidatorie; l'unica ipotesi immaginabile potrebbe verificarsi solo se l'Erario, ai fini del soddisfacimento del suo credito promuovesse espropriazione individuale non concorrendo con nessun altro creditore;
- ritenuto che la suddivisione in due classi dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari non abbia l'effetto di alterare l'ordine legittimo delle cause di prelazione, né l'effetto di determinare autonomamente, con l'inserimento dell'Erario in apposita classe, l'approvazione della proposta in ragione del numero delle classi;
- considerato che il carattere preliminare e sostanzialmente sommario dell'indagine commessa a Codesto tribunale nella presente fase non consente un vaglio sostanziale della fattibilità del piano, né, tanto meno, della convenienza della proposta, da rimettersi alle determinazioni del ceto creditorio;
- ritenuto, per l'effetto, che non sussistano ragioni per dichiarare inammissibile in limine il ricorso proposto;

P.Q.M .

- visti gli artt.160, 161 e 163 1.fall.
  - dichiara aperta la procedura di concordato preventivo su proposta della società Industria Adriatica Confezioni s.p.a. in liquidazione, con sede in Chieti (CH) alla via Piaggio 20 (cod. fisc. e LV.A. 00090870692);
  - delega alla procedura il dott. Nicola Valletta;
  - nomina quali commissari giudiziali l'avv. Antonella Bosco ed il dott. Vinicio Cardone;
  - ordina la convocazione ei creditori innanzi al Giudice delegato per l'udienza del **27.10.2014 ore 10.30** e dispone che il seguente decreto sia comunicato ai creditori entro dieci giorni dal commissario giudiziale;
  - stabilisce il termine di giorni quindici - decorrente dalla pubblicazione del decreto - per il deposito in cancelleria, da parte della società ricorrente, della somma di €.150.000,00 , che dovrebbe assicurare il pagamento delle spese di procedura nella misura del 50% del loro ammontare, come stimate nel piano; il deposito dovrà effettuarsi mediante versamento su c/c bancario intestato alla procedura di concordato e vincolato all'ordine del Giudice delegato da accendersi a cura del commissario giudiziale;
  - dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art.166 l.fall. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione su pubblici registri.

Cosi deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del giorno 8/7/'14
IL FUNZIONARIO Giudiziario **Gina ANNECCHINI** *(firmato)*
IL PRESIDENTE (dott. **Camillo ROMANDINI**) *(firmato)*
Depositato Nella Cancelleria Del Tribunale Di Chieti
Chieti 15 luglio 2014 - IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO **Gina ANNECCHINI**

TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI -SEZIONE FALLIMENTARE
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Nell'interesse di
INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, C.F. 00090870692 - REA CH - 39936 - (d'ora in poi anche solo ***"IAC"*** o la ***"Società"***) , con sede legale in Chieti (CH), Via Erasmo Piaggio 20 cap 66100, in persona del Liquidatore Sociale Dott. Antonio Gentili, nato a Nova Feltria (RN) il 23 dicembre 1967 e residente a Pesaro (PU) in Strada Panoramica Adriatica n. 176, (C.F. GNT NTN 67T23 F137W), giusta sua determinazione ai sensi degli artt. 161 e 152 della Legge Fallimentare, raccolta in data 17 giugno 2014, innanzi al Notaio Tragnone di Chieti ,

PREMESSO CHE

A) con verbale redatto ai fini degli artt. 161 e 152 della Legge Fallimentare, il Liquidatore sociale ha espresso la volontà di presentare domanda di concordato preventivo;
B) la Società ha la propria sede legale nel Comune di Chieti pertanto sussiste la competenza di Codesto Ecc.mo Tribunale;
C) sussistono, nella specie, i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, così come richiesti dall'art. 160 L.F., posto che IAC:
  a) è un imprenditore commerciale;
  b) ha avuto, nei tre anni precedenti, un attivo patrimoniale superiore a Euro 300.000, ricavi lordi per ammontare complessivo annuo superiore a Euro 200.000 e una esposizione debitoria superiore a Euro 500.000.
  c) versa in stato di crisi per i motivi illustrati nel prosieguo e come altresì risulta dagli allegati bilanci;
D) allega al presente ricorso, come *infra* dettagliatamente esposto, la necessaria documentazione ed in particolare la situazione patrimoniale di riferimento, lo stato analitico ed estimativo delle attività, gli elenchi nominativi dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, il piano di liquidazione e la relazione del professionista nella quale si attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano .

* * *

Tutto ciò premesso, la Società esponente, andrà a proporre ai creditori sociali un concordato preventivo che, attraverso la realizzazione del piano, consentirà:

IN VIA PRINCIPALE

- **il pagamento integrale dei creditori privilegiati nei limiti della capienza, con la precisazione che la loro individuazione attiene all'accoglimento della proposta di falcidia del debito IVA e per ritenute operate e non versate;**
- **la suddivisione in due classi dei creditori privilegiati incapienti e dei creditori chirografari, distinti tra i creditori assegnati alla beneficiaria per effetto della scissione e tutti i residui creditori, la cui soddisfazione avverrà:**
- **quanto alla prima classe, mediante attribuzione alla società beneficiaria;**
- **quanto alla seconda classe, mediante il pagamento in una misura che si stima pari al 2,98 %.**

Il pagamento si stima possa avvenire entro 24 mesi dalla omologazione.